



Oggetto: Direttive e calendario 2020 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel prospetto seguente:

GIORNO	ORARIO DEL DIVIETO
GENNAIO	
Mercoledì 1	09,00 - 22,00
domenica 5	09,00 - 22,00
Lunedì 6	09,00 - 22,00
domenica 12	09,00 - 22,00
domenica 19	09,00 - 22,00
domenica 26	09,00 - 22,00
FEBBRAIO	
domenica 2	09,00 - 22,00
domenica 9	09,00 - 22,00
domenica 16	09,00 - 22,00
domenica 23	09,00 - 22,00
MARZO	
domenica 1	09,00 - 22,00
domenica 8	09,00 - 22,00
domenica 15	09,00 - 22,00
domenica 22	09,00 - 22,00



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

domenica 29	09,00 - 22,00
APRILE	
domenica 5	09,00 - 22,00
Venerdì 10	14,00-22,00
Sabato 11	09,00-16,00
domenica 12	09,00 - 22,00
Lunedì 13	09,00 - 22,00
Martedì 14	09,00 - 14,00
domenica 19	09,00 - 22,00
sabato 25	09,00 - 22,00
domenica 26	09,00 - 22,00
MAGGIO	
venerdì 1	09,00 - 22,00
domenica 3	09,00 - 22,00
domenica 10	09,00 - 22,00
domenica 17	09,00 - 22,00
domenica 24	09,00 - 22,00
Domenica 31	09,00 - 22,00
GIUGNO	
martedì 2	07,00 - 22,00
domenica 7	07,00 - 22,00
domenica 14	07,00 - 22,00
domenica 21	07,00 - 22,00
domenica 28	07,00 - 22,00
LUGLIO	
sabato 4	08,00 - 16,00



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

domenica 5	07,00 - 22,00
sabato 11	08,00 - 16,00
domenica 12	07,00 - 22,00
sabato 18	08,00 - 16,00
domenica 19	07,00 - 22,00
venerdì 24	16,00 - 22,00
sabato 25	08,00 - 16,00
domenica 26	07,00 - 22,00
Venerdì 31	16,00-22,00
AGOSTO	
sabato 1	08,00 - 16,00
domenica 2	07,00 - 22,00
venerdì 7	16,00 - 22,00
sabato 8	08,00 - 22,00
domenica 9	07,00 - 22,00
venerdì 14	16,00 - 22,00
sabato 15	07,00 - 22,00
domenica 16	07,00 - 22,00
sabato 22	08,00 - 16,00
domenica 23	07,00 - 22,00
sabato 29	08,00 - 16,00
domenica 30	07,00 - 22,00
SETTEMBRE	
domenica 6	07,00 - 22,00
domenica 13	07,00 - 22,00
domenica 20	07,00 - 22,00



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

domenica 27	07,00 - 22,00
OTTOBRE	
Domenica 4	09,00 - 22,00
domenica 11	09,00 - 22,00
domenica 18	09,00 - 22,00
domenica 25	09,00 - 22,00
NOVEMBRE	
domenica 1	09,00 - 22,00
domenica 8	09,00 - 22,00
domenica 15	09,00 - 22,00
domenica 22	09,00 - 22,00
domenica 29	09,00 - 22,00
DICEMBRE	
domenica 6	09,00 - 22,00
Martedì 8	09,00 - 22,00
domenica 13	09,00 - 22,00
domenica 20	09,00 - 22,00
venerdì 25	09,00 - 22,00
sabato 26	09,00 - 22,00
domenica 27	09,00 - 22,00

Gli artt. 3, 4, 5 e 6 disciplinano alcune particolari agevolazioni, previste rispettivamente per i veicoli provenienti o diretti da/verso l'Estero, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sardegna, per i veicoli provenienti o diretti da/verso la Sicilia, per i veicoli impegnati nel trasporto intermodale.

A tal proposito, per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, (**Bari, Bologna, Catania, Cervignano (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia e Verona**) e i terminal intermodali collocati in posizione strategica (**Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI),**



Milano Smistamento, Mortara (PV), Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste, Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'Estero, purché muniti di idonea documentazione, l'orario di termine del divieto è **anticipato di 4 ore**.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, dal rispetto del calendario di divieti sono esentati:

- I veicoli appartenenti a Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Regioni e altri Enti Territoriali, anche in forma associata.

I divieti di circolazione non trovano, altresì applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

- Fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
- Pulizia urbana e raccolta rifiuti;
- Pronto intervento fognature o spurgo pozzi neri;
- Servizi postali, effettuati con veicoli del Ministero dello Sviluppo Economico, delle Poste Italiane (con relativi emblemi), nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dalle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del D.Lgs 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo economico, se effettuano durante i giorni del divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
- Servizi radiotelevisivi;
- Servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, effettuati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
- Altri servizi pubblici per soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

Dal rispetto dei divieti, sono, inoltre, esentati, anche se circolano scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli (superando, con questa dicitura, un'ambiguità normativa presente nelle versioni passate del decreto):

- Autocisterne adibite al trasporto d'acqua d'uso domestico;
- Autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
- Autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
- Autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento. Tali veicoli, così come quelli indicati nei tre punti precedenti, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
- Autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo, sia pubblico, sia privato;
- Macchine agricole (art 57 C.d.S.) e macchine agricole eccezionali (art. 104 C.d.S.) fermi restando la necessità dell'autorizzazione prevista dal medesimo art. 104, nonché il divieto di circolazione previsto dall'art. 175 del C.d.S.

Sono, inoltre, confermati casi particolari di esenzione dal rispetto dei divieti:

- Per i veicoli prenotati per la revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito di foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- Per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con



l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino a una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali

L'art. 8 del Decreto individua le esenzioni dai divieti legate alle tipologie di merci trasportate, escludendo dal rispetto del calendario, anche se circolano scarichi, i veicoli, che trasportano esclusivamente:

- Forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili
- Forniture di viveri o merci destinati ad altri servizi indispensabili alle attività della Marina mercantile
- Giornali, quotidiani e periodici
- Prodotti per uso medico
- Prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime di ATP
- Prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in ATP, **sono soggetti a un rapido deterioramento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita**
 - Frutta fresca
 - Ortaggi
 - Fiori recisi
 - Semi vitali non ancora germogliati
 - Uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto
- Sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali.

I veicoli che trasportano tali prodotti, così come quelli indicati nei due punti precedenti, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Analoghi cartelli dovranno mostrare i veicoli che trasporteranno i seguenti animali vivi, anche se circoleranno scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico nei periodi di vigenza dei divieti:

- Pulcini destinati all'allevamento;
- Animali vivi destinati alla macellazione;
- Animali vivi provenienti dall'Estero;

Saranno, inoltre, esentati dai divieti, alle analoghe condizioni indicate, i veicoli che trasporteranno:

- Animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore.

L'art. 9 del Decreto disciplina le condizioni per la circolazione in deroga ai divieti che, per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza le Prefetture **possono autorizzare secondo le circostanziate modalità e le procedure disciplinate ai successive art. 10 e 11** del Decreto.

In particolare, potrà essere autorizzata la circolazione in deroga per:

- Trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli in precedenza indicati tra le



- esenzioni, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari, debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
- Trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento, con veicoli diversi da quelli indicati in precedenza tra le esenzioni, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
 - Trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni, che per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
 - Trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;
 - Circolazione di veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
 - Circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione durante i divieti;
 - Circolazione di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, (art. 10 del C.d.S.), limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli, il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
 - Circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;
 - Altri casi di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola, di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

L'art. 12 del Decreto disciplina, il trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto. Si prevede, in particolare:

- Il divieto di trasporto di merci pericolose appartenenti **alle classi 1 e 7 dell'ADR**, per qualunque quantità di merce trasportata e indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati, anche dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di ogni sabato e dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2020;
- Esenzioni dai divieti con obbligo d'informazione delle prefetture;
- Esenzioni dai divieti;
- Autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga per alcune tipologie di trasporto.

Come anticipato, l'art. 13 del Decreto prevede, infine, 4 ore di posticipo dell'inizio dei divieti di circolazione previsti nel calendario per i veicoli provenienti dal **porto di Genova**, così come l'anticipo di 4 ore del termine del divieto per i mezzi diretti al porto di Genova, muniti di idonea documentazione comprovante l'origine/destinazione del trasporto.